

48593-22



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis

- Presidente -

Sent. n. sez. 1554

Massimo Ricciarelli

-relatore-

Orlando Villoni

U.P. - 02/11/2022

Enrico Gallucci

R.G.N. 21240/2022

Stefania Riccio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

FG, nato il X 1981 a X

avverso la sentenza in data 19/01/2022 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria inviata dal difensore della parte civile FR ;

letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/01/2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Agrigento in data 16/06/2020, con cui GF è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 3 legge 56 del 2006, avendo omesso di corrispondere alla coniuge l'intera somma stabilita dal giudice civile in favore della prole.

2. Ha proposto ricorso F tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 464 e 589 cod. proc. pen. e 24 Cost.

Indebitamente la Corte aveva respinto la deduzione difensiva incentrata sulla rinuncia all'opposizione a decreto penale, intervenuta nel giudizio di primo grado, prima della formale revoca del decreto penale, e dunque tale da determinare l'inammissibilità dell'opposizione, alla stregua di qualsiasi impugnazione, e l'esecutività del decreto penale.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 526, 533, comma 2, 546 cod. proc. pen.

Era stata valorizzata la deposizione della moglie del ricorrente, che aveva fornito una ricostruzione non lineare e rimasta priva di riscontri in ordine alla disponibilità da parte di F di redditi lavorativi in nero, fermo restando che la teste era animata da risentimento e aveva un interesse di tipo civilistico, correlato alla costituzione quale parte civile, ciò che avrebbe reso necessaria l'acquisizione di riscontri.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 3 legge 54 del 2006, 12-sexies legge 898 del 1970 e 570, comma secondo, cod. pen. con riguardo agli elementi costitutivi del reato e alla capacità reddituale del ricorrente.

Avrebbe dovuto considerarsi che il ricorrente, pur versando somme inferiori a quelle stabilite, non aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza, e aveva comunque versato quanto nelle sue possibilità a fronte di un reddito mensile, non costante nel tempo, non superiore ad euro 400/500, tanto che in un determinato lasso di tempo aveva avuto bisogno di aiuti economici di terzi, come confermato dal teste FL

Di qui l'insussistenza dell'elemento oggettivo e, quanto meno, di quello soggettivo.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.

La Corte aveva confermato la pena irrogata dal primo Giudice, senza motivare in ordine allo scostamento dal minimo, a fronte della diversa pena che era stata inflitta con il decreto penale.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria nella quale ribadisce i motivi di ricorso, replicando alle conclusioni del Procuratore generale.

5. Ha depositato conclusioni il difensore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

6. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, valutato anche alla luce della memoria difensiva depositata, è nel suo complesso inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, nel reiterare l'assunto difensivo incentrato sulla validità della rinuncia all'opposizione, non confuta gli argomenti valorizzati dalla Corte, peraltro conformi al consolidato orientamento giurisprudenziale, che disconosce la valenza della rinuncia, o in termini generali («Il procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto penale di condanna è del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello che lo ha preceduto, con la conseguenza che l'originario rito monitorio non può essere reintrodotto "ad libitum" dall'imputato, stante l'irretrattabilità dell'opposizione»: Sez. 3, n. 39547 del 27/06/2017, Nardi, Rv. 271515) o, quanto meno, dopo l'apertura del dibattimento conseguente all'opposizione («la rinuncia all'opposizione proposta avverso decreto penale di condanna è legittima, sempre che intervenga prima dell'apertura del dibattimento, ed a condizione che il decreto non sia già stato revocato»: Sez. 4, n. 15041 del 09/03/2009, Pedini, Rv. 243217), come avvenuto nel caso di specie.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio in funzione di un diverso approccio valutativo, non consentito in sede di legittimità.

La Corte ha dato conto della persistente inottemperanza del ricorrente all'obbligo, stabilito in sede di civile, di versare alla moglie separata, nell'interesse del figlio minore, la somma mensile di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, avendo effettuato solo versamenti parziali fino alla meta del 2017 e avendo in seguito omesso di versare alcunché fino al febbraio 2018.

Tale giudizio è stato espresso dalla Corte, a conferma di quello formulato dal primo Giudice, sulla base delle dichiarazioni rese da FR, coniuge separata del ricorrente, ritenute attendibili e, peraltro, suffragate dalla puntuale indicazione delle mensilità in cui erano intervenuti pagamenti parziali e di quelle

nelle quali il pagamento era stato del tutto omesso, circostanza non smentita da prove di segno contrario e, dunque, sul piano logico suffragata dalla mancata produzione di documentazione attestante versamenti diversi ed ulteriori.

D'altro canto la F., secondo quanto rilevato dalla Corte, ha anche sostenuto che il ricorrente era in grado di provvedere, in quanto disponeva di reddito correlato all'attività lavorativa svolta, pur omettendo di intestarsi beni e attività: a fronte di ciò, il motivo di ricorso si limita a contrapporre documentazione fiscale e frammenti di altre deposizioni, nella prospettiva di un diverso giudizio inerente al merito, ma non è idoneo a dimostrare la radicale inattendibilità della F. in ordine allo svolgimento di attività lavorativa e, nel contempo, non è sostenuto da specifiche deduzioni in ordine al fatto che il ricorrente si fosse trovato in una condizione di effettiva, oggettiva, persistente e incolpevole incapacità economica, tale da giustificare l'inottemperanza per un lungo lasso di tempo (sul punto si richiama Sez. 6, n. 53173 del 22/05/2018, R., Rv. 274613), pur dovendosi tener conto, in una prospettiva di bilanciamento degli interessi in conflitto, di quanto occorrente al soggetto obbligato per assicurarsi una dignitosa sopravvivenza (Sez. 6, n. 32576 del 15/06/2022, F., Rv. 2836169).

Va infatti rimarcato che il riferimento alla disponibilità di redditi mensili assai modesti è stato fatto sulla base di prospettazioni generiche ed assertive, non accompagnate dall'indicazione puntuale del tipo di attività svolta, delle ragioni di quelle modeste entrate e dell'impossibilità di reperire fonti di reddito diverse per un così ampio lasso di tempo, al di là del fatto che, secondo quanto riferito dal padre del ricorrente, costui in un periodo avrebbe fatto ricorso all'aiuto economico di terzi: si tratta, invero, di argomenti aspecifici, inidonei a dar conto delle effettive condizioni personali e familiari del ricorrente e dunque ad attestare una situazione tale da rendere inesigibile una condotta diversa, risultando generico anche il riferimento all'intervenuta vendita dell'autobotte nel settembre 2017, ciò che di per sé non attesta la mancanza di disponibilità pregresse e perduranti e non spiega perché e come solo in seguito fosse stata reperita altra attività produttiva di reddito.

4. Il terzo motivo è, in parte, manifestamente infondato e, per il resto, ancora una volta funzionale ad un diverso giudizio di merito.

Va infatti rilevato che nel caso di specie è stato contestato al ricorrente il delitto di cui all'art. 3 legge 54 del 2006, poi trasfuso nell'art. 570-bis cod. pen.: il reato avrebbe dovuto dunque ritenersi integrato per il solo fatto del mancato integrale versamento della somma stabilita, a prescindere dal fatto che fossero o meno mancati i mezzi di sussistenza, come previsto invece dall'art. 570, comma

secondo, n. 2, cod. pen. (sul punto Sez. 6, n. 4677 del 19/01/2021, M., Rv. 280396).

Quanto alle ulteriori deduzioni, non può che richiamarsi quanto in precedenza rilevato in ordine all'inidoneità degli argomenti difensivi a vulnerare la motivazione e ad individuare vizi rilevanti in sede di legittimità, a fronte di quanto rilevato dalla Corte sulla base delle dichiarazioni di FR e della mancata puntuale allegazione di elementi rappresentativi di un'incapacità economica protrattasi per un lungo lasso di tempo.

5. Il quarto motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è interamente volto a sollecitare un alternativo apprezzamento di merito e non individua profili di arbitrarietà del giudizio formulato dalla Corte, che ha posto in evidenza la durata della condotta omissiva o parzialmente omissiva, essendo per contro irrilevante il canone valutativo alla base della pena determinata con il decreto penale poi opposto.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente deve essere inoltre condannato a rifondere le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile FR, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FR ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 02/11/2022

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli

Il Presidente

Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 DIC 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppina Cirimele